

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1979}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANCHINU, FERRARI MARTE, TRAPPOLI, CURCI, MUNDO,
LODIGIANI, MARIANETTI, FERRARINI**

Presentata il 31 luglio 1984

Disciplina della professione tecnico-sanitaria di odontotecnico

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le competenze demandate agli operatori sanitari odontotecnici dal servizio sanitario nazionale, istituito con legge 23 dicembre 1978, n. 833, richiedono non soltanto l'urgente ordinamento delle scuole e del corrispondente piano di studi per la formazione di tali operatori addetti alla tutela della salute pubblica, ma anche e soprattutto il riconoscimento di una nuova figura di odontotecnico — rispetto a quella tradizionale del meccanico dentista artigiano — che sia in grado, per preparazione altamente qualificata, di far parte dell'area clinica come diretto ausiliario dello odontoiatra.

Per realizzare ciò, occorre emanare una normativa opportuna intesa a modificare

la formazione degli esercenti tale professione, nonché la vigilanza su tutte le scuole formative, garantendo la chiarezza della materia e dissolvendo le incertezze ed i veli che dal 1928, epoca della emanazione del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, con il quale venne approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, si sono addensati sulla intera categoria degli odontotecnici.

Infatti in materia di formazione e di disciplina della professione di odontotecnico è sempre esistita una confusione giuridica aggravata dal fatto che da quando, per effetto dei decreti del Presidente della

Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e 24 luglio 1977, n. 616, le competenze in materia di formazione degli operatori sanitari non laureati sono passate alle regioni a statuto ordinario, si è assistito ad una serie di conflitti di competenza tra gli organi amministrativi dello Stato e delle regioni che hanno contribuito a creare una non edificante situazione giuridica che rischia di mantenere la formazione professionale degli odontotecnici in un limbo di incertezza giuridica ed amministrativa che produce atti al limite della legittimità, assolutamente contrari agli interessi del paese, aggroviando il tutto, in materia di rilascio di titoli abilitanti, in un modo difficilmente districabile.

Da quando le scuole per odontotecnici sono state affidate alle regioni a statuto ordinario non esiste più nel nostro paese una normativa di riferimento; si sono succedute decisioni dei tribunali amministrativi e del Consiglio di Stato diverse le une dalle altre, spesso contraddittorie, che hanno quasi sempre danneggiato la categoria degli odontotecnici.

Si è assistito al proliferare di scuole private per odontotecnici autorizzate dalle regioni, più spesso non controllate, che in cambio di una retta quasi sempre molto elevata, hanno fornito a migliaia di aspiranti odontotecnici, dopo quattro anni di corso, un diploma, alla conclusione del corso stesso, senza alcun valore o quanto meno di dubbio valore legale. Così non si è fatto altro che aumentare la confusione di una categoria che da anni, invece, chiedeva precisi chiarimenti sulla sua posizione giuridica ed una legge che ne precisasse i compiti.

Occorre quindi che una legge dello Stato stabilisca i criteri generali e dia soprattutto una precisa veste giuridica agli odontotecnici. Lo Stato questo lo deve fare e presto, affinché, in materia di formazione professionale per odontotecnici, si ristabilisca immediatamente l'ordine giuridico violato.

Solo così si potranno formare degli odontotecnici seri, preparati ed a livello dei migliori colleghi europei.

Il presente progetto di legge si propone inoltre di riformare tutta la procedura degli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione professionale, i quali esami si dovranno svolgere secondo quanto dispone l'articolo 33, comma quinto, della Costituzione, in materia di esami di Stato, così come ha più volte sentenziato la Corte costituzionale ed anche di recente con la sentenza n. 211 del 12 luglio 1984.

L'esame di Stato, quale esame di abilitazione all'esercizio professionale, trova nella fattispecie la sua giustificazione e più ancora la sua urgenza proprio per la necessità di salvaguardare la salute pubblica in quanto non vi è dubbio che l'odontotecnico rientri fra quelle attività professionali di riconosciuto interesse pubblico.

Nel presente progetto di legge è stato previsto un articolo che contempla la istituzione dei corsi di formazione secondo un principio che rispetti precise necessità qualitative e quantitative onde evitare lo evolversi in senso inverso della serietà, della preparazione e degli scopi della attività professionale dell'odontotecnico, nonché la disoccupazione dei futuri odontotecnici (e quel che è peggio la sottoccupazione) a causa dell'incontrollato e continuo indiscriminato arruolamento di nuovi aspiranti alla professione odontotecnica.

Una volta riqualificata la professione dell'odontotecnico, attraverso una seria e rigorosa formazione professionale, con un titolo professionale abilitante, giuridicamente ineccepibile, e collocati gli odontotecnici tra le professioni contemplate dall'articolo 2229 del codice civile per effetto della loro iscrizione nell'apposito collegio professionale (vedasi proposta di legge n. 1709 d'iniziativa dei deputati Righi ed altri sulla istituzione dei collegi degli odontotecnici abilitati presentata il 18 maggio 1984) occorre dare agli stessi un nuovo profilo professionale, non avendo più senso il vecchio profilo professionale previsto dall'articolo 11 del regolamento approvato con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, il quale — inserito nell'ambito fascista ed oggi superato dai principi

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

espressi nell'articolo 3 della Carta costituzionale — rappresenta un simulacro svuotato di ogni operatività e senso di giustizia, vero esempio di regolamento ingiusto fatto *ad usum delphini*.

Pertanto occorre tutta una nuova regolamentazione intesa non solo e non tanto come naturale esigenza di rinnovamento e di adeguamento a certe situazioni che non erano prevedibili al tempo della formulazione dei precetti legislativi, quanto come esigenza di evitare ambiguità ed ingiuste persecuzioni.

Nel proporre il nuovo profilo professionale degli odontotecnici si è tenuto conto che la normativa del 1928 fu fatta, oltretutto, quando per la formazione professionale degli allora « meccanici dentisti » non erano previsti regolari corsi e tale formazione avveniva presso laboratori di altri meccanici più anziani e le loro conoscenze erano limitate a puri atti meramente elementari senza quelle conoscenze che dal 1946 ad oggi si sono acquisite e che vanno dalla anatomia, fisiologia e patologia del cavo orale alla biomeccanica, tecnologia odontotecnica e pratica protesica.

Infatti la « odontotecnica », oggi, ha raggiunto traguardi elevati dal lato scientifico e tecnico-bio-sanitario per cui gli odontotecnici non sono né possono essere considerati inferiori ad altri professionisti sanitari ausiliari.

Nello stabilire il nuovo profilo professionale dell'odontotecnico non si deve tenere conto del vecchio e superato articolo 11 del regolamento del 1928 che non consente addirittura di vedere il paziente nemmeno alla presenza dell'odontoiatra, ma occorrerà che i compiti, i limiti ed i divieti, previsti dal predetto articolo 11, siano sottoposti ad una corretta interpretazione evolutiva che li adegui alle esigenze del tempo attuale e renda meno gravi le attuali lacune in materia dell'ordinamento giuridico.

L'oggetto giuridico tutelato da questa norma è senz'altro l'interesse della salute pubblica che necessita dei servizi dell'odontotecnico: se tale interesse però poteva nel 1928 essere correttamente tutela-

to limitando il campo d'azione dell'odontotecnico a favore del medico-dentista, oggi, per le su esposte ragioni, tale letterale limitazione non ha più utilità.

Più specificamente il nuovo profilo dovrà essere articolato nel senso di escludere ogni competenza dell'odontotecnico nei riguardi del paziente laddove sospettandosi, a seguito dell'esame dell'organo masticatorio, uno stato patologico a carico di tale organo, questo abbisogni di cure mediche: in questo caso nulla dovrà fare lo odontotecnico se non consigliare al cliente di recarsi dal medico dentista o dall'odontoiatra.

D'altronde lo stesso Consiglio di Stato, sesta sezione giurisdizionale, con sua decisione n. 1248 del 28 novembre 1978 — richiamata con un'altra sua decisione, la n. 677 del 12 agosto del 1983 — si è pronunciato in merito ove, definendo gli odontotecnici « operatori della sanità », afferma, a giustificazione della serietà e del rigore con cui deve avvenire la formazione professionale, che « le prestazioni degli odontotecnici devono essere tali da non presentare rischi prevedibili per le persone (i pazienti) che le richiedono », con ciò intendendosi completamente catapultato il vecchio profilo professionale di cui all'articolo 11 del regolamento del 1928.

La professione dell'odontotecnico assume oggi una funzione di natura sociale elevata ed insostituibile che reclama, proprio nell'interesse della collettività, un riconoscimento ufficiale sul piano legislativo di un nuovo profilo professionale.

Altri deputati, ivi compreso l'ex Ministro della sanità, nella scorsa legislatura ebbero a presentare progetti di legge miranti a modificare l'attuale profilo professionale degli odontotecnici proponendo una loro maggiore professionalità in considerazione del fatto che vetuste disposizioni li hanno sviliti a semplici esecutori, confinati nel retrobottega di uno studio dentistico.

Una nuova disciplina della materia è imposta, anche, dalla realtà del diritto comunitario e deve inserirsi, pertanto, in un quadro legislativo europeo in virtù del quale gli operatori odontotecnici italiani

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

abbiano la facoltà di domiciliarsi, a pieno titolo ed ad eguale valore operativo professionale del loro diploma di abilitazione con quello degli altri odontotecnici europei, in uno dei paesi della CEE e di esercitarvi liberamente la propria professione secondo le norme comunitarie previste dal trattato di Roma.

Tenuto conto di queste considerazioni inoppugnabili che affondano le proprie radici in una necessità sociale di primissimo ordine, a tutela di precisi interessi pubblici costituzionalmente protetti, si ha fiducia che la presente proposta di legge venga accolta con procedura d'urgenza e con unanime favore.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE

ART. 1.

L'arte ausiliaria della professione sanitaria dell'odontotecnico di cui all'articolo 1 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, ed all'articolo 140 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituita dalla « professione tecnico-sanitaria dell'odontotecnico ».

L'esercizio della professione tecnico-sanitaria dell'odontotecnico è soggetto alla vigilanza sanitaria da parte del Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 6, lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

ART. 2.

I corsi relativi al conseguimento della abilitazione professionale all'esercizio della professione tecnico-sanitaria dell'odontotecnico sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della sanità e del Ministro della pubblica istruzione e sentite le regioni interessate, presso gli « Istituti professionali di Stato per la formazione delle professioni tecnico-sanitarie » e sono costituiti da un primo biennio di formazione di base e da un periodo di tre anni di qualificazione professionale che si conclude con un esame di Stato, tendente ad accertare sia la preparazione culturale sia quella professionale del candidato.

Il diploma finale, oltre ad avere valore di abilitazione all'esercizio professionale, dà diritto anche all'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso le facoltà di medicina.

Per accedere ai corsi è necessario essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado ed aver superato un apposito esame di ammissione le cui modalità sono annualmente stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della sanità, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono stabiliti i programmi di insegnamento, le modalità di svolgimento dell'esame di Stato, nonché le ore da destinare alla formazione teorica ed al tirocinio pratico.

La frequenza dell'intero ciclo formativo è obbligatoria e non sono ammesse abbreviazioni della prescritta durata.

ART. 3.

Gli istituti professionali di Stato per l'industria e l'artigianato, sezioni per odontotecnici, con l'entrata in vigore della presente legge sono mutati in « istituti professionali di Stato per la formazione delle professioni tecnico-sanitarie ».

ART. 4.

Gli istituti professionali di Stato per la formazione delle professioni tecnico-sanitarie si avvalgono, per l'insegnamento delle materie culturali e teorico-pratiche, degli insegnanti in servizio, al momento della entrata in vigore della presente legge, presso gli istituti professionali di Stato per l'industria e l'artigianato, sezioni per odontotecnici.

ART. 5.

L'odontotecnico è abilitato a svolgere professionalmente le seguenti prestazioni da effettuarsi previa certificata prepara-

zione preprotetica del cavo orale da parte dell'odontoiatria:

a) progettazione, costruzione, verifica ed adattamento degli apparecchi di protesi e loro applicazione diretta sul paziente;

b) realizzazione di calchi, impronte e di tutti gli atti preliminari od accessori necessari alla completa e corretta prestazione protesica.

Le prestazioni di cui sopra, svolte tecnicamente in modo autonomo nei confronti del paziente, possono effettuarsi in rapporto di integrazione professionale con quelle dell'odontoiatra, nell'ambito delle reciproche funzioni.

Sono comunque inibiti all'odontotecnico interventi ed atti di chirurgia di natura cruenta sul paziente.

ART. 6.

L'odontotecnico, qualora intenda esercitare la propria attività professionale in forma autonoma, svolge le prestazioni previste dall'articolo 5 in modo autonomo nei confronti del paziente purché in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno dei paesi della Comunità economica europea;

b) godimento dei diritti civili ed assenza di condanne penali;

c) aver conseguito il diploma di abilitazione professionale di Stato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge;

d) aver frequentato, dopo il conseguimento del diploma di abilitazione, di cui alla lettera c), un corso biennale di specializzazione tecnico-sanitaria istituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro della sanità, nell'ambito del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

e) iscrizione al collegio degli odontotecnici.

CAPO II

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 7.

Coloro i quali sono in possesso della licenza di esercizio rilasciata, ai sensi dell'articolo 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dalle apposite scuole autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica o con delibere delle giunte regionali sostengono, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, un apposito esame di Stato teorico-pratico da indirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della sanità, per l'equiparazione di tale licenza di esercizio al titolo di abilitazione previsto dall'articolo 2 della presente legge.

Sono esonerati dall'obbligo di sostenere l'esame di cui sopra coloro i quali oltre a possedere la licenza di esercizio hanno conseguito anche il diploma di maturità professionale per odontotecnici istituito con la legge 27 ottobre 1969, n. 754. Il possesso di ambedue i titoli viene equiparato ad ogni effetto al titolo di abilitazione previsto dall'articolo 2 della presente legge.

ART. 8.

La lettera a) del primo comma dell'articolo 1 e l'articolo 11 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334 sono abrogati.

Le disposizioni di cui agli articoli 140, 141 e 142 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, non si applicano alla professione tecnico-sanitaria dell'odontotecnico.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.